

DGR 985 del 6 luglio 2018



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020

ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE

OBIETTIVO TEMATICO 9

**PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE, COMBATTERE LA POVERTÀ E
OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE**

**AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT)
PER L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
ANNO 2018**

Direttiva

Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	4
2. Elementi di contesto	7
3. Risorse	8
4. Finalità e obiettivi.....	8
5. Destinatari.....	10
6. Soggetti proponenti	11
7. Partenariati.....	12
8. Diffusione della iniziativa e selezione dei candidati	14
9. Tipologie di Azioni.....	16
10. Tipologie di interventi collegati alle Azioni	17
10. 1 MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO	17
10.1.1 Attività di formazione	17
10.1.2. Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo.....	18
10. 2 MISURE DI SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO	21
10. 3 INTERVENTI PER L'AVVIO DI IMPRESA	23
10.3.1 Attività di formazione.....	23
10.3.2 Visite di studio.....	23
10.3.3 Tirocini.....	24
10.3.4 Action research.....	24
10. 4 SERVIZI ALLE IMPRESE.....	25
10.4.1 Assistenza/consulenza ai vertici aziendali.....	26
10.4.2 Seminari.....	26
11. Indennità di partecipazione.....	27
12. Incentivi all'assunzione	27
13. Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR.....	29
14. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi alla occupazione di lavoratori con disabilità e i costi di assistenza fornita a lavoratori svantaggiati	31
15. Valore degli interventi previsti nella PPA.....	32
16. Finanziabilità delle proposte progettuali	33
17. Cofinanziamento privato	33
18. Gruppo di lavoro.....	35
19. Delega.....	37
20. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	37
21. Premialità.....	39
22. Procedure e criteri di valutazione	39
23. Tempi e esiti delle istruttorie	42
24. Avvio e chiusura dei progetti.....	42

25. Monitoraggio	42
26. Comunicazioni.....	43
27. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	44
28. Indicazione del foro competente.....	44
29. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	44
30. Tutela della privacy	44
Appendice.....	45

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018 - 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità”, nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 “Adeguamento della disciplina dell'Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a seguito delle modificazioni intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.lgs. 24 settembre 2003 n. 276)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2219 del 29/12/2017 - Approvazione delle Unità di Costo Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo, modulato per fascia di profilazione e tipo di contratto;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
- Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Elementi di contesto

L'Avviso, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull'**Asse II “Inclusione Sociale”**, promuove interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati sostenendo processi di creazione di nuova occupazione anche mediante lo sviluppo di nuove imprese.

In particolare, il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'**Obiettivo Tematico 9** del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e della **priorità d'investimento 9.i** il cui risultato atteso consiste nel realizzare **interventi multi-professionali** e sperimentali orientati a rendere effettiva l'inclusione sociale attiva dei destinatari. Nello specifico il conseguimento dell'obiettivo è volto a consentire un sensibile incremento del **tasso di partecipazione attiva dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro** e a sviluppare azioni specifiche mirate all'**innovazione dei sistemi di welfare**, all'attivazione e al coinvolgimento dei cittadini anche attraverso l'apertura di **sistemi di governance territoriali**.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il presente avviso

Asse II	INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. CE 1013/13)	Promuovere l'Inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione
Obiettivo specifico	7 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione della innovazione sociale
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	9.i L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale
Indicatori di risultato pertinenti	PR05 Persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa PR06 Disabili assunti in corso d'anno e ancora in forza al 31 dicembre

Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO02 i disoccupati di lungo periodo CO07 le persone di età superiore a 54 anni CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom) CO19 le persone provenienti da zone rurali CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico CO16 le persone con disabilità CO17 le altre persone svantaggiate
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disabili Famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale, con priorità alla presenza di minori Disoccupati di lunga durata Altre tipologie di svantaggio

3. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di Azioni integrate di Coesione Territoriale (AICT) per l'inserimento e il reinserimento di persone svantaggiate - 2018 ammontano ad un totale di **euro 6.000.000,00** a valere sull'Asse II POR FSE 2014-2020.

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FdR	Risorse FSE	Co-finanz. Reg.	Totale	
Asse	Priorità di investimento						
II	Inclusione sociale	9.i	2018	1.050.000	1.500.000	450.000	3.000.000
			2019	945.000	1.350.000	405.000	2.700.000
			2020	105.000	150.000	45.000	300.000
Totale complessivo						€ 6.000.000	

Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 50%, anziché al 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".

4. Finalità e obiettivi

La Raccomandazione del Consiglio sul Programma Nazionale di Riforma 2017 (COM (2017) 55 final del 22 maggio 2017) segnala che l'Italia ha registrato uno degli aumenti più elevati dei tassi di povertà e di esclusione sociale nell'Unione. La disoccupazione di lunga durata risulta essere uno dei fattori più incidenti sulla povertà e l'esclusione sociale. Quanto più le persone restano fuori dal mercato del lavoro tanto più è difficile per loro essere nuovamente assunte perché le loro competenze si depauperano. Si rischiano quindi difficoltà personali, un minore impiego di capitale umano, uno spreco di potenziale economico e un aumento della spesa sociale.

L'associazione tra povertà e specifici gruppi sociali varia nel tempo e dipende dalle caratteristiche e dalle trasformazioni del sistema produttivo e sociale più in generale. La crisi infatti, contribuendo a far mutare le condizioni economiche e sociali del Paese, ha determinato l'ampliamento dei gruppi sociali colpiti dalla povertà.

Il rapporto Annuale Istat 2018 evidenzia a livello nazionale l'aumento della disuguaglianza dei redditi e della povertà assoluta. Quest'ultima, secondo le stime preliminari, nel 2017 interessa il 6,9 per cento delle famiglie e l'8,3 per cento dei residenti (dal 6,3 e 7,9 per cento nel 2016, rispettivamente). In termini assoluti, si tratta di quasi 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui.

Il ciclo economico positivo ha allentato marginalmente l'incidenza della povertà: le famiglie in condizioni di povertà assoluta nel Nord Est risultano il 4,4% nel 2016 (ultimo dato disponibile) esattamente come nel 2014. Si è però ridotta la distanza media dalla linea di povertà (da 19,5% a 18,2%) ed è diminuito il numero di individui coinvolti (da 5,9% a 5,6%) (Fondazione Nord Est 2017).

Inoltre, nel caso specifico del Veneto, si evidenziano dati leggermente superiori alla media nazionale, con una crescita del PIL dell'1,2%, una produzione manifatturiera industriale attorno al +2% e l'export che torna a rappresentare un elemento di traino. Nonostante i livelli di crescita dell'economia regionale l'aumento redditi non si trasferisce sui consumi delle famiglie (Veneto Lavoro 2017)

La percentuale di persone povere è aumentata e le difficoltà maggiori riguardano le famiglie in cui il capo famiglia è disoccupato o *working poor*. Se in numeri assoluti il numero delle persone condizione di povertà è rimasto stabile negli ultimi 2 anni a preoccupare è l'aumento dell'intensità del fenomeno, ossia 'quanto sono poveri', un dato passato dal 18,7% del 2015 al 20,7% dell'anno successivo. Con una maggiore intensità registrata al centronord, dove si è passati dal 18,0% al 20,8%. (ISTAT 2018)

In termini assoluti, la povertà continua a colpire in modo molto più consistente i gruppi sociali tradizionalmente più deboli cioè quelli esclusi dal lavoro (un nucleo su 5 vive sotto la soglia di povertà), tuttavia è triplicata la percentuale di nuclei con almeno una fonte di reddito che vive la medesima condizione (oggi circa uno ogni 20).

Il POR FSE Veneto 2014-2020 si caratterizza per un approccio all'inclusione sociale incentrato sull'integrazione occupazionale, attraverso l'offerta di politiche attive e servizi personalizzati, con l'obiettivo di ridurre stabilmente il fenomeno delle nuove povertà anche attraverso la valorizzazione delle risorse del privato sociale. Secondo tale approccio le politiche e i relativi interventi mirati all'inclusione sociale devono offrire risposte individualizzate che implicano la attivazione di leve differenziate e la facilitazione per la persona nell'accesso ai servizi perseguendo l'obiettivo di ridurre il numero delle persone a rischio povertà e esclusione, rafforzare le competenze sociali e le risorse personali necessarie a favorire la partecipazione attiva delle persone svantaggiate.

In linea con le priorità della Commissione indicate nel Position paper, con questo provvedimento si intende proporre:

- la definizione di un quadro di sviluppo socialmente sostenibile, incoraggiando nelle imprese profit la sensibilità verso i territori di riferimento (external engagement), promuovendo modelli organizzativi in linea con i principi della responsabilità sociale di impresa e sostenendo l'imprenditorialità sociale al fine di creare e facilitare l'accesso all'occupazione;
- l'adozione di un approccio multidimensionale all'inclusione sociale attiva, al fine di integrare le politiche sociali con altre tipologie di interventi che concorrono a determinare un reale ruolo attivo per

le fasce di popolazione maggiormente a rischio di povertà o in situazione di difficoltà e a rischio di esclusione sociale;

- l'avvio di interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzati all'inclusione lavorativa dei disoccupati di lunga durata e delle persone maggiormente svantaggiate.

In continuità con le progettualità realizzate in questi anni nell'ambito della programmazione regionale, si intende proseguire nella realizzazione di interventi per migliorare l'integrazione e/o il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e l'occupazione sostenibile attraverso: l'attivazione di sinergie a livello locale, l'attivazione di interventi che integrano risorse provenienti da fonti di finanziamento private oltre che pubbliche, la promozione di forme di sviluppo di servizi territoriali in una logica di sussidiarietà.

5. Destinatari

Le *Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT)* oggetto di questa Direttiva, sono rivolte a persone disoccupate beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito a rischio di esclusione sociale e povertà.

Nel dettaglio, sono destinatarie dell'iniziativa persone disoccupate che presentano almeno una delle seguenti condizioni:

- durata della disoccupazione almeno di 6 mesi;
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi¹;
- svantaggio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i²;
- iscrizione alle liste del collocamento mirato (L.68/99);
- soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e isee \leq 20.000 euro;
- soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con figli a carico o monoreddito con figli a carico e isee \leq 20.000 euro.

Tra i destinatari dovrà essere data priorità alle persone che:

- hanno superato i 50 anni di età;
- hanno una disoccupazione di lunga durata³;
- appartengono a nuclei familiari percettori di REI e con cui il CPI ha definito l'apposito Patto di Servizio Personalizzato⁴;

Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015⁵, rubricato "Stato di disoccupazione", è stabilito che le condizioni che stabiliscono lo

¹ Si fa riferimento a quei lavoratori svantaggiati che "negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione". Tale locuzione legislativa è interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e al messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013.

² Per le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge 381/91, la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Per i soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e isee \leq 20.000 euro e per i soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con figli a carico o monoreddito con figli a carico e isee \leq 20.000 euro la dimostrazione di tali condizioni è dimostrabile tramite la DID e l'ISEE

³ Sono da intendersi persone disoccupate da più di 12 mesi (Regolamento Comunitario n. .651/2015)

⁴ D.lgs.147/2017. Inoltre, rispetto al ReI, il Cpl svolge attivamente il ruolo di propria competenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2015 e dal D.M. del MLPS n. 4/2018 che precisa che fra i LEP previsti nel 150/2015 vi è anche la «presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità» comprensiva di un programma personalizzato di intervento comprendente azioni finalizzate a contrastare le diverse fragilità/vulnerabilità di cui la persona (o il nucleo familiare) è portatrice.

⁵ "Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego", articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 così come modificato dal decreto legislativo n. 185/2015.

stato di **disoccupazione** sono due: l'essere **privi di impiego** (componente soggettiva) e dichiarare la propria **immediata disponibilità** allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

L'accesso dei destinatari ai percorsi individualizzati e alle attività in essi previste avviene mediante procedura di selezione operata nell'ambito del partenariato coinvolgendo anche i Centri per l'Impiego.

I documenti attestanti i requisiti in ingresso saranno oggetto di ammissibilità delle candidature nella fase di selezione dei destinatari; tali documenti non devono essere inviati in fase di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e nemmeno in fase di avvio del progetto, ma devono essere conservati agli atti dall'Ente proponente e essere resi disponibili per eventuali verifiche su richiesta da parte dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti.

6. Soggetti proponenti

Le *Azioni Integrate di Coesione Territoriale* (AICT) sono riferite a **territori provinciali**.

Sarà approvabile **n.1 progetto per ciascun territorio provinciale**; sul territorio regionale saranno pertanto approvabili al massimo n.7 progetti.

Nell'ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura:

- Soggetti accreditati per l'ambito della **Formazione superiore** e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i".

Si precisa che in caso di sospensione e/o revoca dell'accREDITAMENTO l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Per gli enti che, pur essendo ancora in fase di accREDITAMENTO, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accREDITAMENTO.

- Soggetti accreditati ai Servizi Lavoro ai sensi della DGR 2238/11 "Approvazione del sistema di accREDITAMENTO allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto" (art. 25 L.R. n. 3/2009)

Ogni partenariato dovrà garantire, pena inammissibilità, la presenza al suo interno di **entrambi gli accREDITAMENTI regionali**; tale requisito è soddisfatto sia con la presenza di due enti, uno come titolare l'altro come partner, ciascuno dei quali accREDITATO in uno dei due specifici ambiti sia nel caso in cui il Soggetto proponente possieda entrambi i requisiti di accREDITAMENTO per i Servizi al Lavoro e per l'ambito della Formazione Superiore.

Un **soggetto accREDITATO** può presentare la propria candidatura come capofila e/o come partner.

È consentita la presenza del medesimo soggetto accREDITATO **in qualità di capofila** all'interno di un massimo di **n. 1 domanda di ammissione al finanziamento sul territorio provinciale di riferimento del progetto**, pena l'annullamento delle domande stesse.

Le attività e gli interventi che saranno realizzati nei progetti oggetto di questa Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza pregressa dell'accREDITAMENTO ex LR n. 19/2002, all'ambito della **formazione superiore**.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner anche in termini di pregressa specifica esperienza nella realizzazione di progettualità analoghe a quelle proposte in questa Direttiva, per tipologia di interventi e tipologia di destinatari, sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione degli interventi previsti e proposti nel progetto.

Nell'ambito dei rapporti di partenariato di cui al paragrafo successivo, in via eccezionale e per le sole attività individuali e non di formazione, i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della DGR n. 2238/11 al fine di garantire una maggiore prossimità dei servizi ai destinatari nel territorio provinciale, possono stabilire accordi/convenzioni con i Comuni interessati per l'utilizzo di locali presso cui ospitare gli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi di politica attiva del lavoro previsti dal progetto. Resta inteso che, la responsabilità della prestazione di politica attiva rimane in capo al soggetto accreditato così come la conformità degli spazi come previsto dal Testo Unico Beneficiari al capitolo "Disposizioni Generali" punto 2 – lettera f.

7. Partenariati

Per la realizzazione dei progetti AICT si rende indispensabile il ricorso ad una **collaborazione forte tra i partner** che, facendo leva sulle peculiarità e capacità dei singoli, possa dar luogo ad una sinergia di gruppo che consenta il conseguimento di obiettivi, altrimenti irraggiungibili o non raggiungibili con la medesima efficacia. L'esigenza di un reale raccordo di natura inter-istituzionale e soprattutto **interprofessionale** fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, educativo, dell'istruzione e della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale è legato anche alla necessità di garantire una **offerta integrata di servizi, azioni e attività** funzionali al raggiungimento degli obiettivi che questa Direttiva si pone.

In considerazione del fatto che **in ciascun territorio provinciale** sarà approvabile **n.1 progetto AICT**, i partenariati dovranno prevedere una composizione tale da garantire che, sul territorio provinciale di riferimento del progetto, possano essere erogati gli interventi al più ampio numero possibile di destinatari. Si chiede quindi che la composizione del partenariato sia territorialmente capillare in modo tale da poter offrire una sufficiente prossimità ai potenziali destinatari.

La composizione del partenariato dovrà prevedere, pena inammissibilità, oltre a enti accreditati per i Servizi al Lavoro e alla Formazione, i seguenti soggetti:

- più Comuni, incluse le unioni di Comuni, tali da garantire almeno il 20% della popolazione residente nella provincia/città metropolitana di riferimento del progetto⁶ oppure almeno il 20% della superficie territoriale della provincia/città metropolitana di riferimento del progetto;
- almeno tre cooperative sociali di tipo B e/o loro consorzi per i progetti che insistono sui territori provinciali di Venezia, Treviso, Verona, Vicenza e Padova e almeno una cooperativa sociale di tipo B e/o loro consorzi per i progetti che insistono sui territori provinciali di Rovigo e Belluno;
- almeno un'impresa o rete di imprese in qualità di partner aziendali;
- almeno una Azienda e/o Ente del Servizio Sanitario Regionale Veneto;
- almeno una fondazione, ivi incluse quelle bancarie, che nel proprio atto costitutivo o statuto preveda la possibilità di poter co-finanziare iniziative in favore di soggetti svantaggiati quali i destinatari previsti in questo provvedimento;
- almeno un Soggetto/Ente esperto in creazione di impresa (es. C.C.I.A.A.) qualora sia attivata nel progetto la Azione 3 "Interventi per l'avvio di imprese sociali e/o microimprese".

⁶ Di veda l'Allegato 1 riportato in Appendice

Potranno far parte del partenariato anche altri soggetti non presenti tra quelli sopra elencati qualora ritenuti coinvolgibili funzionalmente agli obiettivi progettuali.

Con riferimento ai Comuni, nell'ambito dei rapporti di partenariato, possono essere sede di attività, limitatamente alle prestazioni di politica attiva del lavoro, come riportato al paragrafo precedente. L'eventuale disponibilità di spazi idonei per le attività del progetto deve essere segnalata nella scheda partner del progetto.

Con riferimento alla presenza del Centri per l'Impiego, tenuto conto del loro mutato assetto istituzionale derivante dal recente quadro normativo il quale prevede che le funzioni non fondamentali siano conferite alle Regioni, non è prevista l'adesione dei CPI al partenariato. In sede di valutazione di merito, sarà comunque tenuta in considerazione l'indicazione nella proposta progettuale del loro coinvolgimento. Costituisce evidenza del coinvolgimento dei Centri per l'Impiego la dichiarazione, della denominazione dei Centri coinvolti e delle modalità operative con cui si intende attuare tale coinvolgimento.

Il **ruolo** svolto da ciascun partner dovrà essere specificato nell'apposita scheda del formulario di progetto esplicitando:

- le **tipologie di attività** che svolgerà in fase di realizzazione del progetto;
- il valore aggiunto, espresso in termini di **risultati attesi**, derivante dalla sua presenza nel partenariato.

L'inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento per gli ambiti della Formazione e dei Servizi al Lavoro, non potrà avvenire successivamente all'approvazione dei progetti di *AICT* ma **dovrà essere formalizzato esclusivamente in fase di presentazione del progetto**.

Per quanto attiene ai **partenariati operativi**, si precisa che la quota preponderante del budget deve permanere in capo al soggetto proponente⁷. Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentate del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/00, attestante la preponderanza della quota del budget in capo al soggetto beneficiario

L'inserimento di **partner aziendali**, in qualità di **soggetti ospitanti destinatari interessati a svolgere esperienze di tirocinio**, deve essere previsto in fase di presentazione del progetto. L'eventuale sostituzione delle imprese presenti nel progetto in qualità di partner aziendali potrà essere ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di svolgere un ruolo analogo a quello delle imprese sostituite e sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato. Analogamente, l'integrazione del partenariato con partner non accreditati, successivamente alla approvazione del progetto, sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato.

Sono **esclusi dal ruolo di partner aziendale**, in qualità di soggetti ospitanti tirocinanti, gli **Organismi accreditati e le strutture associative a loro collegate**⁸.

La presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

A scopo di sintesi, si propone uno schema relativo alle regole alle quali i soggetti proponenti accreditati e i soggetti partner accreditati devono attenersi in merito alla presentazione/partecipazione dei/ai progetti a valere sulla presente direttiva.

⁷ Per quota preponderante si intende che il soggetto proponente deve mantenere una quota di budget superiore a qualsiasi altro partner

⁸ Si intendono gli organismi accreditati ai sensi della DGR n. 2120/2015 e s.m.i. e/o ai sensi della DGR 2238/11 e s.m.i.

AREE TERRITORIALI - PROVINCE DI RIFERIMENTO	N. PROGETTI APPROVABILI	SOGGETTI PROPONENTI ACCREDITATI /REGOLE PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI
Verona	1	Enti accreditati alla Formazione superiore e/o Enti accreditati ai Servizi Lavoro Max n. 1 domanda di ammissione al finanziamento sul territorio provinciale di riferimento del progetto
Vicenza	1	
Padova	1	
Venezia	1	
Treviso	1	
Belluno	1	
Rovigo	1	

8. Diffusione della iniziativa e selezione dei candidati

I destinatari degli interventi saranno individuati successivamente alla presentazione del progetto.

Una volta operata la presentazione della domanda in SIU⁹ (comando PRESENTA DOMANDA) potranno essere avviate le azioni di diffusione e pubblicizzazione nelle quali dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e che, pertanto, la realizzazione delle attività sarà subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale.

La diffusione e la pubblicizzazione dell'iniziativa¹⁰ sono finalizzate alla raccolta delle espressioni di interesse. La selezione dei candidati interessati alla iniziativa dovrà invece essere avviata successivamente alla approvazione dei progetti.

Il processo di selezione coinvolgerà necessariamente più soggetti che operano nel partenariato e si baserà prioritariamente sulla verifica della sussistenza dei requisiti, da parte dei candidati, per poter partecipare all'iniziativa. In esito al processo di selezione deve essere predisposta e stipulata con i destinatari selezionati, la Proposta di Politica Attiva (PPA); in quest'ultimo documento sono quantificati e strutturati i singoli interventi di cui si compone ciascun percorso individualizzato.

L'attività che conduce alla stipula della Proposta di Politica Attiva (PPA) ha una durata complessiva di 2 ore, deve essere erogata in modo individuale ed è successiva alla acquisizione della documentazione attestante i requisiti di accesso dei destinatari¹¹.

⁹ Si veda paragrafo n. 21

¹⁰ Per la durata delle azioni di pubblicizzazione si veda la sezione C, paragrafo 3 "Pubblicizzazione delle iniziative" della DGR 670 del 28 aprile 2015

¹¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) relativamente ai destinatari in stato di disoccupazione, alla attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) utile a

In sintesi, il processo prevede:

- avvio delle azioni di diffusione e pubblicizzazione dopo aver messo in “stato presentato” il progetto;
- entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito delle istruttorie di valutazione, avvio del progetto con l’intervento relativo alle selezioni¹²;
- le selezioni, oltre che con la graduatoria di merito e l’indicazione di eventuali cause di esclusione, dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data in cui sono state avviate;
- entro la chiusura delle selezioni dovranno essere predisposti, con i destinatari selezionati, la Proposta di Politica Attiva (PPA) che conterrà le tipologie di intervento concordate con la persona tra quelle previste in questa Direttiva al fine di realizzare un percorso personalizzato.

Qualora il numero di destinatari selezionati fosse inferiore al numero di destinatari previsti da progetto potranno essere calendarizzate ulteriori date di selezione. Tali ulteriori riaperture di selezione potranno avvenire e concludersi entro il primo quadrimestre dall’avvio del progetto. La possibilità di riaprire le selezioni non dovrà in alcun modo interferire con l’avvio degli interventi previsti per i candidati selezionati nei primi 60 giorni di avvio del progetto. Successivamente alla chiusura delle selezioni, incluse anche le eventuali riaperture entro il primo trimestre dall’avvio dell’attività, gli interventi previsti per i destinatari dovranno essere immediatamente avviati¹³.

Le attività previste nella Proposta di Politica Attiva (PPA) di ciascun destinatario dovranno essere realizzate in un tempo **massimo di 9 mesi** (escluso il periodo di selezione).

I costi per l’attività di selezione, elaborazione e stipula della Proposta di Politica Attiva (PPA), saranno riconosciuti in base a Unità di Costo Standard (UCS)¹⁴, come riportata nella tabella che segue. Non saranno riconosciuti costi relativi a Proposte di Politica Attiva (PPA) di persone che non parteciperanno fattivamente al progetto o che parteciperanno per meno del 30% delle ore previste dalla PPA.

Selezione - Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard e condizioni per il loro riconoscimento

SELEZIONE E PROPOSTA DI POLITICA ATTIVA (PPA)					
Attività	Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento

determinare l’ammontare della indennità di partecipazione e a riconoscere la borsa di tirocinio (qualora sia previsto il tirocinio) e ai documenti utili ad attestare le condizioni di svantaggio così come specificate nel paragrafo relativo ai “Destinatari”.

¹² L’avvio sarà considerato effettivo con la comunicazione nel gestionale regionale in materiali interni della prima data relativa alle selezioni. Contestualmente dovrà essere contattato l’Ufficio gestione della Direzione Lavoro per il perfezionamento dell’avvio.

¹³ L’avvio sarà considerato effettivo con la comunicazione nel gestionale regionale in materiali interni della prima data relativa alle selezioni. Contestualmente dovrà essere contattato l’Ufficio gestione della Direzione Lavoro per il perfezionamento dell’avvio.

¹⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard

Attività volta alla individuazione delle candidature, alla selezione dei candidati e alla definizione dell'intervento personalizzato di ciascun destinatario	Selezione, e proposta della PPA	2 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	Partecipazione del destinatario ad almeno il 30% delle attività previste nella sua PPA
--	--	-------	-------------	-----------------------------	--

9. Tipologie di Azioni

Le Azioni Integrate di Coesione Territoriali (di seguito AICT) si inseriscono nel quadro delle misure rivolte a destinatari che richiedono la presenza significativa di **reti territoriali** (logica multi-attore e partenariale) capaci di dare risposte articolate a sostegno di percorsi di inclusione sociale attiva.

I progetti dovranno prevedere **interventi integrati e multi-professionali** che favoriscano il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale della persona anche supportandola nel processo di cambiamento del suo percorso verso l'autonomia.

Il modello proposto in questa Direttiva prevede di garantire raccordi inter-istituzionali e interprofessionali necessari a garantire una **offerta integrata** (co-operazione) o, quanto meno, una forte **collaborazione** fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, educativo, dell'istruzione e della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale.

Le Azioni attivabili sono quattro:

Azione 1 — Misure di politiche attive del lavoro

Azione 2 — Misure di supporto all'inserimento lavorativo

Azione 3 — Interventi per l'avvio di imprese sociali e/o microimprese e/o nuovi rami d'impresa

Azione 4 - Servizi alle imprese per l'assolvimento dell'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili

Tali azioni sono componibili con le seguenti regole:

- è obbligatorio prevedere le azioni 1 e 2 nella proposta progettuale;
- è facoltativo prevedere nella proposta progettuale l'azioni 3 e/o l'azione 4.

In un progetto possono essere quindi previste da un minimo di due a un massimo di quattro azioni.

REGOLE PROPOSTA PROGETTUALE		
AZIONI	REGOLE	
1. MISURE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	OBBLIGATORIE	COMPLESSIVAMENTE MINIMO DUE AZIONI MAX QUATTRO AZIONI
2. MISURE DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA PERSONA		
3. INTERVENTI PER L'AVVIO DI IMPRESE SOCIALI E/O MICROIMPRESE E/O NUOVI RAMI D'IMPRESA	FACOLTATIVE	
4. SERVIZI ALLE IMPRESE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI UNA QUOTA DI LAVORATORI DISABILI		

Ciascuna delle quattro azioni richiamate prevede specifici interventi che saranno descritti nel paragrafo successivo.

10. Tipologie di interventi collegati alle Azioni

I progetti di Azioni Integrate di Coesione Territoriale dovranno prevedere interventi caratterizzati da un approccio integrato con aspetti di carattere sociale e di carattere lavorativo.

Di seguito sono descritte le tipologie di intervento che qualificano ciascuna Azione.

Al termine di ciascun sottoparagrafo, una tabella di sintesi descrive:

- gli **interventi realizzabili** nella specifica azione;
- la **durata** minima e massima di ciascun intervento;
- la **modalità di erogazione**;
- il **costo**¹⁵ riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento;
- le condizioni per il **riconoscimento di ciascun costo**.

10.1 MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Le tipologie di **interventi** che fanno capo all'**Azione 1 "Misure di politiche attive del lavoro"** sono finalizzate al miglioramento della occupabilità e alla occupazione della persona e sono:

- formazione di media durata
- tirocinio di inserimento reinserimento lavorativo.

Non è obbligatorio prevedere nella Proposta di Politica Attiva (PPA), da concordare e stipulare con il destinatario, entrambi gli interventi relativi alle misure di politica attiva del lavoro. Nel caso in cui fossero previsti entrambi si chiede di valutare la coerenza delle durate rispetto alla durata massima della Proposta di Politica Attiva (max 9 mesi)

10.1.1 Attività di formazione

Gli interventi formativi proposti dovranno essere finalizzati a:

- **“rafforzare” competenze professionali** già esercitate dal destinatario; in questo caso gli interventi formativi sono quindi dedicati a persone che hanno possibilità di essere reimpiegate con mansioni analoghe a quelle che svolgevano nell'attività lavorativa che hanno perduto;
- **“acquisire” nuove competenze professionali** adeguando le competenze professionali del destinatario alla domanda di lavoro dell'area territoriale di riferimento attraverso il miglioramento e l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali richiesti dalle imprese del territorio; in questo caso gli interventi formativi sono quindi rivolti a persone che non hanno possibilità di essere reimpiegate con mansioni analoghe a quelle che svolgevano nell'attività lavorativa che hanno perduto.

Sono attivabili interventi formativi:

¹⁵ Tutti gli interventi previsti nelle azioni 1, 2, 3 e 4 prevedono la applicazione dei costi standard così come definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard."

- di media durata: **minimo 32 ore - massimo 200 ore**

Previa verifica degli apprendimenti superata con esito positivo, sarà rilasciato attestato di risultati di apprendimento¹⁶. Gli apprendimenti riconosciuti dovranno tenere conto dell'intero percorso formativo. Qualora fosse previsto anche il tirocinio, rientreranno nella valutazione complessiva anche gli apprendimenti legati a tale esperienza.

Gli interventi formativi di media durata possono essere erogati esclusivamente in modalità di gruppo. Gli interventi formativi di gruppo dovranno essere rivolti al numero **minimo di n. 3 utenti e massimo di n. 15** per singola edizione/intervento.

Nell'ambito delle attività formative di gruppo le condizioni di riconoscimento dei costi sono due:

- rispetto del numero minimo di utenti formati;
- raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte degli utenti formati.

A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 140 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 10 soggetti.

Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: $[(€ 93,30 + € 4,10 * 10) * 140] = € 18.802,00$.

Qualora, 2 destinatari non raggiungessero la frequenza del 70% del monte ore previsto, il costo massimo riconoscibile per l'intervento, sarà calcolato come segue: $[(€ 93,30 + € 4,10 * 8) * 140] = € 17.654,00$.

Le metodologie didattiche utilizzate dovranno risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le metodologie didattiche utilizzate dovranno risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Non saranno ammissibili progetti che prevedono tematiche relative alla sicurezza obbligatoria per legge; sono esclusi anche contenuti formativi oggetto di percorsi a qualifica, formazione regolamentata e/o normata.

10.1.2. Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo

Questo intervento è finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario.

Ha durata da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mesi. È necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante all'utente per facilitarne l'inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.

Le disposizioni in materia di tirocini vigenti in Regione Veneto¹⁷ definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro¹⁸, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

¹⁶ Per la costruzione e il rilascio di attestati di apprendimento si prendano a riferimento le "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali" - DGR 2895 del 28.12.2012.

¹⁷ Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento si dovrà a fare riferimento alla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017".

Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:

<i>Caratteristiche struttura ospitante</i>	<i>Numero tirocinanti</i>
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	1 tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti

Ai sensi dell'art 5 comma 6 della Dgr 1816 del 7/11/2017, sono esclusi dai limiti numerici riportati in tabella:

- “disabili”: soggetti iscritti nell’elenco provinciale disabili come previsto della legge 68/99;
- “soggetti in condizione di svantaggio”: soggetti appartenenti alle categorie definite nella legge 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di protezione internazionale (DPR 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.lgs 286/98), e vittime di tratta (D.lgs 24/2014); nonché i lavoratori che soddisfano contestualmente le seguenti 3 condizioni: svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014, definiti in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica amministrazione e con certificazione ISEE non superiore a quella richiesta per accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (attualmente Legge 15 marzo 2017 n. 33);
- “categorie particolari di persone svantaggiate”: soggetti non rientranti nella categoria di cui al punto precedente, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014 ed individuati nell’ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione;
- “migranti extracomunitari”: soggetti provenienti da un paese extracomunitario rientranti nelle quote di ingresso per lo svolgimento di tirocini come previsto agli articoli 40 e 44 - bis, del D.P.R. 394/1999;

Per quanto riguarda la garanzia della copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso

¹⁸ In questa Direttiva si fa riferimento esclusivamente a datori di lavoro privati: cooperativa sociale, impresa industriale anche artigiana, impresa di costruzioni anche artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale in regola con quanto previsto all’art. 4 dell’Allegato A alla Dgr. n. 1816/2017.

idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi, si fa riferimento a quanti previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017.

Analogamente anche per quanto riguarda la modulistica a supporto della corretta gestione del tirocinio la Direttiva richiede quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 (convenzione, dossier delle evidenze, attestazione finale di tirocinio, fascicolo del tirocinante).

Il tirocinio può essere realizzato sul territorio regionale. Nell'ambito dell'azione di tirocinio è prevista l'attività di "**Accompagnamento al tirocinio**", della durata minima di 6 ore e massima di 36 ore e finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte dell'azienda., nell'ambito della quale dovranno essere realizzate almeno due visite al mese, alle quali dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante stesso.

Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post e prevedere l'assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti.

Il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a euro 38,00 ora/attività individuale, è la singola ora di servizio svolta.

Per il pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario si veda il paragrafo "Indennità di partecipazione per i destinatari e borsa di tirocinio".

A seguire, si propone una tabella di sintesi che evidenzia, nell'ambito della azione 1, le possibili tipologie di interventi da proporre ai destinatari, i relativi *range* di durata, le modalità di erogazione, i costi riconoscibili e le condizioni per il riconoscimento di ciascun costo.

Tabella 1: Azione 1 - Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard e condizioni per il loro riconoscimento

AZIONE 1				
Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento
Formazione di media durata	min. 32 ore - max 200 ore	di gruppo (min. 3 max 15 allievi)	UTENZA DISOCCUPATA € 93,30 ora/attività + 4,10 ora/allievo	-Rispetto numero minimo allievi -Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte degli utenti formati

Tirocinio di inserimento e reinserimento	Min. 2 - max. 6 mesi per un monte ore settimanale di min 30 e max 40 ore	individuale	€ 600,00 Borsa di tirocinio mensile	-Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore totale previsto da parte di ciascun tirocinante
Accompagnamento al tirocinio	Min. 6 - max 36 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	-Almeno n. 2 visite aziendali al mese da parte del tutor didattico-organizzativo

10. 2 MISURE DI SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

L'intervento prevede l'attivazione del Servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo.

Il servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo mira a progettare e realizzare le attività specificatamente orientate al successo occupazionale. Tali attività possono essere realizzate allo scopo di:

- Individuare le opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario (scouting);
- Individuare l'azienda per l'inserimento lavorativo e realizzare l'incrocio domanda/offerta (matching);
- Preparare e affiancare il destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.),
- Fornire supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale (tempo indeterminato, determinato);
- Accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda.
- Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio.

Di seguito sono riportate le attività, la condizione di riconoscimento e il costo del servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo riconosciuto a risultato per tipo di contratto e in riferimento alla fascia di profilazione C di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2219 del 29/12/2017 - Approvazione delle Unità di Costo Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo, modulato per fascia di profilazione e tipo di contratto (tabella 2), a cui l'utenza della presente direttiva è riconducibile.

Il servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo è riconosciuto al verificarsi del risultato occupazionale.

Tabella 2 – Azione 2 Standard di output, riconoscimento e durata dei servizi riconosciuti a risultato

SERVIZIO	ATTIVITÀ	CONDIZIONE DI RICONOSCIMENTO	TIPO DI CONTRATTO	VALORI A RISULTATO
Supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo	Individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario (scouting);	Conseguimento del Risultato occupazionale (Contratto di lavoro e Comunicazione Obbligatoria)	TD > 6 mesi fino a 12 mesi	€ 1.800
	Incrocio domanda/offerta (matching);			
	Individuazione di <i>vacancy</i> da proporre al destinatario			
	Preparazione e affiancamento del destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.),		TD > 12 mesi	€ 2.400
	Supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale (tempo indeterminato, determinato) accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda.		Tempo Indeterminato	€ 3.000
	Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio			

10.3 INTERVENTI PER L'AVVIO DI IMPRESA

Gli interventi previsti in questa azione hanno l'obiettivo di promuovere **l'avvio di imprese sociali e/o microimprese e/o spin-off** che abbiano come esito **nuovi rami d'impresa**, purché di nuova costituzione e offrano possibilità occupazionali ai destinatari del progetto.

Le imprese sociali e/o microimprese potranno essere avviate in qualunque settore economico¹⁹ tranne il settore primario (agricoltura) dando priorità a start up e/o spin-off che abbiano come esito nuovi rami d'impresa, purché di nuova costituzione, collegati al rilancio di processi, produzioni e/o servizi che, per esempio, valorizzino le vocazioni dei territori promuovendone le sue tradizioni culturali e sociali.

Nell'ambito di questa azione è possibile attivare i seguenti interventi:

- Formazione di breve durata
- Visite di studio
- Tirocinio
- Action research

10.3.1 Attività di formazione

La formazione prevista nell'Azione 3 ha per oggetto **contenuti relativi allo start up di impresa**.

La formazione dovrà focalizzarsi in modo particolare, sui seguenti contenuti:

- strumenti per la definizione di dettaglio di un'idea imprenditoriale;
- struttura di uno studio di fattibilità;
- tipologie di strumenti agevolativi a disposizione per l'avvio d'impresa e sostegno della stessa;
- modalità di predisposizione delle domande per la richiesta di agevolazioni;
- proprietà intellettuale, modalità di verifica di brevettabilità, modalità di analisi e realizzazione di ricerche pre-brevettuali;
- modalità di conduzione di ricerche di mercato.

Saranno realizzati interventi di formazione che dovranno essere erogati in modalità di gruppo. Si tratta di interventi di breve durata di **minimo 24 ore e massimo 76 ore**. I destinatari di questa azione potranno fruire in modo alternativo o degli interventi formativi previsti in questa Azione o degli interventi formativi previsti nella Azione 1 "Misure di politiche attive del lavoro".

I destinatari degli interventi potranno quindi partecipare a un singolo **intervento formativo afferente o all'azione 1 o all'azione 3**.

10.3.2 Visite di studio

Si tratta di uscite dei destinatari, accompagnati da docenti e/o tutor, per la partecipazione a mostre e/o fiere di settore, per la conoscenza di eccellenze, di spazi recuperati o da recuperare, di iniziative di rivitalizzazione di centri storici, di spazi di co-working, di laboratori creativi in cui gli artisti possono mostrare il loro lavoro ai

¹⁹ Si fa riferimento al settore secondario (industria), al settore terziario (servizi) e al settore del terziario avanzato.

potenziali nuovi imprenditori, ecc... Si possono prevedere anche visite aziendali per la conoscenza di eccellenze, imprese innovative e/o realtà aziendali di rilievo. Possono essere realizzate sia sul territorio regionale sia fuori dal territorio regionale (mobilità interregionale). Questo tipo di intervento ha una **durata variabile tra le 4 e le 24 ore**, può essere erogato in **modalità di gruppo** e può essere previsto **esclusivamente in associazione alla attività formativa** prevista nella Azione 3.

Le visite di studio sono parte integrante della attività formativa ma il monte ore previsto per le visite di studio non è incluso nel monte ore dell'attività formativa; sarà pertanto necessario prevedere una specifica scheda del formulario di progetto.

10.3.3 Tirocini

Il tirocinio, per i destinatari di questa azione, è finalizzato a consentire alla persona di fare una esperienza on the job funzionale al proprio progetto di avvio di impresa.

I destinatari di questa azione potranno fruire o degli interventi di tirocinio previsti in questa Azione o dei tirocini previsti nella Azione 1 "Misure di politiche attive del lavoro". In ogni caso, per i destinatari che intendano avviare una impresa, il tirocinio conserverà la specifica finalità di consentire alla persona di acquisire apprendimenti funzionali al proprio progetto di avvio di impresa. Questa tipologia di intervento può durare minimo 2 massimo 3 mesi (minimo 30 - massimo 40 ore settimanali).

Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. In fase di realizzazione del tirocinio deve essere garantito un tutoraggio costante e almeno 2 visite aziendali da parte del tutor didattico-organizzativo.

Il tirocinio può essere realizzato sul territorio regionale. Nell'ambito dell'azione di tirocinio è prevista l'attività di "Accompagnamento al tirocinio", della durata minima di 4 ore e massima di 18 ore e finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte dell'azienda., nell'ambito della quale dovranno essere realizzate almeno due visite al mese, alle quali dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante stesso.

Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post e prevedere l'assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti.

Il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a euro 38,00 ora/attività individuale, è la singola ora di servizio svolta.

Per il pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario si veda il paragrafo "Indennità di partecipazione per i destinatari e borsa di tirocinio".

10.3.4 Action research

Nell'ambito dell'*action research* saranno riconosciuti interventi di alta consulenza per servizi di ricerca e promozione inerenti le attività da avviare sul territorio. Il destinatario, nell'ambito di questo intervento, dovrà essere sostenuto nella individuazione di elementi critici e/o di miglioramento della propria idea imprenditoriale. In seguito all'intervento di *action research* dovrà essere:

- predisposto lo studio di fattibilità relativo all'idea imprenditoriale del destinatario, incluse le modalità con cui l'attività da avviare sul territorio potrà essere promossa;

- elaborato il business plan.

La durata di questo intervento varia da un **minimo di 16 ore e un massimo di 32 ore** e può essere erogato esclusivamente in modalità individuale.

Tabella 3: Azione 3 - Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard e condizioni per il loro riconoscimento

AZIONE 3				
Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento
Formazione di breve durata	min. 24- max. 76 ore	di gruppo (min. 3 max 15 allievi)	UTENZA DISOCCUPATA € 93,30 ora/attività + 4,10 ora/allievo	-Rispetto numero minimo allievi -Raggiungimento di almeno i 70% del monte ore previsto da parte degli utenti formati
Visite di studio	min. 4- max. 24 ore	di gruppo (min. 2 max 15 allievi)	€ 15,00 ora/destinatario	- Rispetto numero minimo allievi - Realizzazione della singola ora di intervento
Tirocinio	min. 2 - max. 3 mesi (min. 30 – max 40 ore settimanali)	individuale	€ 600,00 Borsa di tirocinio mensile	-Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte di ciascun tirocinante
Accompagnamento al tirocinio	Min. 4 - max 18 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	-Almeno n. 2 visite aziendali al mese da parte del tutor didattico-organizzativo
Action research	min. 16- max. 32 ore	individuale	€ 90,00 ora/attività	Raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte del destinatario dell'intervento

10. 4 SERVIZI ALLE IMPRESE

Gli interventi previsti nella Azione 4, **Servizi alle imprese per l'assolvimento dell'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili**, sono finalizzati a erogare servizi di consulenza alle aziende sugli obblighi previsti dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i. anche in relazione alle necessità derivanti dall'adattamento del posto di lavoro e, più in generale, sulle opportunità offerte per l'occupazione di soggetti svantaggiati.

Gli interventi previsti in questa azione possono essere rivolti a tutte le imprese ma, in modo particolare, a quelle con più di 15 dipendenti e pertanto soggette agli obblighi della Legge n. 68/99.

Nella azione 4 sono attivabili i seguenti interventi:

- Assistenza/consulenza ai vertici aziendali;
- Seminari.

10.4.1 Assistenza/consulenza ai vertici aziendali

La consulenza potrà riguardare:

- il miglioramento della qualità del lavoro garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
- la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per l'assolvimento degli obblighi
- la definizione di linee di intervento finalizzate all'inserimento lavorativo di nuovo personale in Legge 68 e/o svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i oppure al loro inserimento in tirocinio;
- l'informazione dettagliata sulla possibilità di utilizzare specifici fondi (FESR) per sostenere spese relative a interventi di adattamento al posto di lavoro, compresa l'introduzione di tecnologie di telelavoro, abbattimento di barriere architettoniche e introduzione di tecnologie assistive;
- l'informazione dettagliata sulla possibilità di riconoscimento delle spese legate a una parte del tempo-lavoro del proprio personale (Aiuti di Stato) per azioni di tutorato ai nuovi assunti in Legge 68 e/o svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991.

Questo intervento ha una **durata minima di 4 ore e massima di 12 ore**, può essere erogato in modalità **individuale e/o di gruppo** ed è rivolto ai vertici aziendali di una singola impresa.

10.4.2 Seminari

Si tratta di occasioni di approfondimento gestiti da uno o più relatori esperti delle medesime tematiche oggetto della azione precedente; in questo caso saranno coinvolti i referenti aziendali di più imprese. L'obiettivo è quello di coinvolgere contemporaneamente più imprese garantendo una azione di informazione diffusa. Ad ogni seminario dovranno essere coinvolti **almeno 40 destinatari** referenti di almeno venti imprese. È possibile prevedere al **massimo 3 seminari**, ciascuno con una durata **di 4 ore**.

A seguire, si propone una tabella di sintesi che evidenzia, nell'ambito della Azione 4, le possibili tipologie di interventi da proporre ai destinatari, i relativi range di durata, le modalità di erogazione, i costi riconoscibili e le condizioni per il riconoscimento di ciascun costo.

Tabella 4: Azione 4 - Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, costi ammissibili e condizioni per il loro riconoscimento

AZIONE 4				
Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo	Condizioni di riconoscimento
Assistenza/Consulenza ai vertici aziendali	min. 4 ore max 12 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	-Realizzazione della singola ora di intervento erogata
		di gruppo (da 2 a 15 destinatari)	€ 15,00 ora/destinatario	

Seminari	Max. n° 3 seminari della durata di 4 ore	di gruppo (almeno 40 destinatari)	Riconoscimento a costi reali per i seguenti massimali di spesa complessivi ²⁴ € 655,50 (con 1 docente/relatore) oppure € 733,50 (con 2 docenti/relatori) oppure € 811,50 (con 3 docenti/relatori)	-Coinvolgimento di almeno 40 destinatari referenti di almeno venti imprese per ciascun seminario - Rispetto delle condizioni previste al punto 9.2 della DGR 671/2015 per le voci di spesa ammissibili e relativi massimali
----------	--	-----------------------------------	---	--

11. Indennità di partecipazione

Per i soggetti destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di:

- una **borsa di tirocinio** pari a euro **600,00 lordi/mese**; sarà riconosciuta nel caso in cui il tirocinante **sia presente nella azienda ospitante per almeno il 70% del monte ore totale previsto**;
- un'**indennità di partecipazione** per tutte le altre tipologie di attività a cui prende parte il destinatario, il cui valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro in corso di validità²⁰. Tale indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto nel suo Piano di Azione (escluso il tirocinio). L'indennità di partecipazione non è prevista per le attività propedeutiche che si svolgono prima dell'avvio del progetto ovvero per gli interventi relativi alla selezione, alla stipula del Patto di Servizio e alla definizione della PPA. L'indennità di partecipazione è corrisposta dall'Ente titolare del progetto al destinatario.

Per quanto riguarda la borsa di tirocinio da corrispondere al destinatario relativamente allo svolgimento dell'attività di tirocinio questa Direttiva prevede che può essere a carico dell'azienda ospitante²¹. In questo caso, la quota di borsa di tirocinio a carico della azienda si configura come cofinanziamento privato. Tale quota a carico della azienda ospitante sarà conferita da parte della azienda all'Ente titolare del progetto anche in un'unica soluzione entro il termine dell'attività di tirocinio. Come per l'indennità di partecipazione, anche la borsa di tirocinio (sia la quota a carico del progetto sia la quota a carico dell'azienda ospitante a titolo di cofinanziamento) sarà corrisposta da parte dell'Ente titolare al destinatario.

La quota di borsa di tirocinio dovrà essere tempestivamente corrisposta dall'Ente titolare al destinatario nel caso in cui il destinatario raggiunga una percentuale di frequenza nel corso del tirocinio pari ad almeno il 70% del monte ore previsto.

Esclusivamente nel caso in cui il tirocinante sia assunto con un contratto in regola con la normativa vigente e della durata superiore a 6 mesi, prima della conclusione del tirocinio, sarà possibile riconoscere l'indennità per le ore effettivamente svolte a condizione che il tirocinante abbia raggiunto la frequenza di almeno il 30% del monte ore del tirocinio

12. Incentivi all'assunzione

²⁰ Con riferimento all'annualità precedente all'inizio dell'attività finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.

²¹ In questo caso nel modulo di adesione in partenariato l'azienda ospitante si impegna in qualità di partner aziendale a versare l'ammontare della quota di borsa di tirocinio spettante al tirocinante a titolo di cofinanziamento. Il modello del modulo di adesione in partnership sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

Le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o almeno una unità operativa/produttiva in Regione Veneto, possono beneficiare degli incentivi per **l'assunzione, entro la durata del progetto**, di destinatari che abbiano usufruito di uno o più interventi riferiti alle Azioni 1 e 2 di questa Direttiva.

Per impresa privata si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività artigianale o altre attività economiche a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa.

Non possono essere beneficiari gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

I datori di lavoro beneficiari devono essere in regola con la normativa sul lavoro in vigore e, in particolare, con:

- **l'applicazione del CCNL;**
- **il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL; - la normativa in materia di sicurezza del lavoro;**
- **le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99).**

I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

L'incentivo²² ammonta a:

- **6.000,00 €** per destinatario nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
- **4.000,00 €** per destinatario nel caso di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi.

L'incentivo **non potrà eccedere il limite del 30% della retribuzione annua lorda** per ogni nuovo assunto e **potrà essere cumulato con altri incentivi alla assunzione a carattere regionale o nazionale fatto salvo il limite previsto dal Reg.651/2014 artt. 32 -35 e 8.**

In caso di mancata realizzazione di una delle condizioni sopra stabilite e in mancanza dei requisiti richiesti ai datori di lavoro alla data di presentazione della domanda dell'incentivo, non verrà riconosciuto alcun contributo.

²² Ai sensi e alle condizioni di quanto previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”.

Alla presentazione della domanda di incentivo, in considerazione dei destinatari degli interventi di cui alla presente Direttiva, **il datore di lavoro può optare per il regime *de minimis* oppure per il regime di esenzione per categoria**²³.

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi del regime di esenzione per categoria (Reg.651/2014 artt. 32 e 33), le assunzioni devono realizzare incrementi occupazionali rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Laddove le assunzioni non realizzino tali incrementi occupazionali netti è necessario che i posti occupati non siano stati resi vacanti in seguito a licenziamenti per riduzione di personale (invece non incidono: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

Gli incentivi possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello Nazionale, Regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, fatto salvo il limite previsto dal Reg.651/2014 artt. 32 -35 e 8.

13. Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR

Ai sensi dell'art. 98 del Reg. UE n.1303/2013 (Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione), al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche per le tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013, a condizione che siano necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad esso direttamente collegate.

In questa Direttiva le spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR sono previste esclusivamente nel caso di apertura di **nuove unità locali e/o** di avvio **nuovi rami d'azienda**²⁴, è possibile prevedere la richiesta di un contributo anche per le tipologie di spesa ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR non superiore al **15%** del contributo pubblico richiesto totale del progetto.

Per ciascuna nuova unità locale (imprese sociali e/o microimprese) e/o spin-off che abbiano come esito nuovi rami d'impresa purché di nuova costituzione, è possibile riconoscere un contributo a valere su FESR pari a un **massimo di 14.000 euro**.

Le tipologie di spesa indicate nella tabella sottostante sono ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR entro i seguenti limiti:

- agevolazione assegnata in misura pari al 70% del costo, al netto dell'IVA, ammesso a contributo per ciascun bene (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a euro 1.000,00 e Iva pari a euro 220, 00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà pari a euro 700,00);
- acquisizione di beni e servizi effettuata secondo quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi", fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 196/2008 o successivo emanando in materia di acquisizioni di terreni ed edifici, in ogni caso limitatamente all'attestazione del valore di mercato del bene.

Tipologie di spesa	Massimali spesa	Massimale contributo per singolo progetto
--------------------	-----------------	---

²³ La normativa comunitaria applicata comprende sia il Regolamento (CE) n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, sia il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*".

²⁴ L'avvio di nuovi rami d'azienda in seguito a spin-off e/o l'apertura di nuove unità locali deve essere esclusivamente in ambito regionale

-Spese di registrazione e per prestazioni notarili e per prestazioni di commercialisti relative all'avvio di nuovi rami d'azienda , all'apertura di nuove unità locali , all'incremento del capitale sociale per effetto dell' ingresso di nuovi soci (in percentuale non inferiore al 20%)	Fino ad un massimo di € 5.000,00	non superiore al 15% del contributo pubblico totale del progetto
-Spese promozionali: in particolare, sono ammissibili i costi/spese relativi/e ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, brochure, locandine, volantini, etc...		
Acquisizione immobili	70% del valore imponibile del bene/servizio	
Spese relative ad opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, anche di edifici in disuso (sono esclusi i lavori in economia)		
Locazione immobili ad uso esclusivo dell'attività produttiva (limitatamente al periodo del progetto)		
Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature		
Acquisto di hardware e di software (ad esclusione dei software di office automation)		
Acquisto di mezzi mobili ad uso esclusivo aziendale (escluse autovetture)		
Canoni di leasing/affitto/noleggio/licenza d'uso dei beni di cui alle precedenti tipologie (limitatamente al periodo del progetto)		
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione degli impianti e perizie tecniche		
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate		
Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche		

Le spese possono essere riconosciute esclusivamente se sostenute nel seguente periodo di riferimento: dalla data di pubblicazione di questa Direttiva alla data di presentazione del rendiconto di spesa.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute (c.d. "rendicontazione a costi reali"), fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o successivo testo emanando, qualora applicabile;

Inoltre, i costi devono essere riferiti a beni necessari alla realizzazione del progetto, dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

Sono escluse:

- le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell'impresa a norme di legge che li rendano obbligatori;
- l'aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento dei sistemi dell'impresa;
- l'IVA relativa all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento nell'ambito della tipologia FESR e/o art. 13 del Reg. Ue 1304/2013;
- i lavori in economia.

I beni e i servizi devono essere acquisiti mediante una transazione effettuata a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.

In caso di concessione di ulteriori strumenti agevolativi, ad esempio da parte di Veneto Sviluppo, particolare attenzione dovrà essere posta al cumulo dei finanziamenti, in modo da rispettare le intensità massime di aiuto previste dai Regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

Non potranno essere ammesse al finanziamento le spese collegate a fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o che siano legati da vincoli di parentela con l'imprenditore, con i titolari di cariche sociali o con il titolare dello studio professionale di livello inferiore al terzo grado.

La Regione del Veneto provvederà alla revoca del contributo di cui sopra, in quanto previsto dall'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, qualora:

- i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto;
- in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto, di taluno dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva;
- in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del progetto;
- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell'impresa beneficiaria di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla conclusione del progetto.

Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata con la domanda di contributo anche successivamente alla conclusione progetto.

A tal fine, presso l'impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento dell'agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici.

Si precisa che in relazione all'attuazione delle progettualità in risposta a tale provvedimento, il titolare di progetto si obbliga all'invio per posta elettronica certificata all'indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it della dichiarazione unica per le imprese e della dichiarazione imprese collegate al fine di ottenere conferma da parte della Direzione Lavoro in ordine sia alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), sia all'esito positivo delle visure relative al rispetto del limite "de minimis" e della clausola "Deggendorf" che vieta l'erogazione di Aiuti di Stato a imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali e incompatibili dalla Commissione.

14. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi alla occupazione di lavoratori con disabilità e i costi di assistenza fornita a lavoratori svantaggiati

Il Reg. (UE) n. 651/2014 prevede "Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi alla occupazione di lavoratori con disabilità" all'art. 34 e "Aiuti intesi a compensare i costi della assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati" all'art. 35.

In questa Direttiva è previsto, **relativamente ai destinatari con disabilità** coinvolti nel progetto e assunti nel periodo compreso tra l'avvio dell'attività progettuale e la data di presentazione del rendiconto di spesa, il riconoscimento dei costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei

lavoratori con disabilità e i costi per l'adeguamento dei locali. In questo caso l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi che sono ammissibili. Sono riconoscibili un **massimo di 40 ore** dedicate dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità²⁵. Sono inoltre riconoscibili costi per l'adeguamento dei locali²⁶ o per l'adattamento del posto di lavoro funzionali all'inserimento lavorativo della persona con disabilità nella **misura massima di 4.000,00 €**. Anche in questo caso l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi che sono ammissibili.

In questa Direttiva è inoltre previsto, **relativamente ai destinatari svantaggiati**²⁷ coinvolti nel progetto e assunti nel periodo compreso tra l'avvio dell'attività progettuale e la data di presentazione del rendiconto di spesa, il riconoscimento dei costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza di lavoratori svantaggiati. In questo caso l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi che sono ammissibili. Sono riconoscibili un **massimo di 40 ore** dedicate dal personale esclusivamente all'assistenza di lavoratori svantaggiati²⁸.

Si precisa che per le tipologie di aiuti descritti in questo paragrafo, il titolare di progetto si obbliga all'invio per posta elettronica certificata all'indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it della dichiarazione unica per le imprese²⁹ e della dichiarazione imprese collegate al fine di ottenere conferma da parte della Direzione Lavoro in ordine sia alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), sia all'esito positivo delle visure relative al rispetto del limite "de minimis" e della clausola "Deggendorf" che vieta l'erogazione di Aiuti di Stato a imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali e incompatibili dalla Commissione.

15. Valore degli interventi previsti nella PPA

L'ammontare del contributo per gli interventi che saranno stabiliti nella Proposta di Politica Attiva (PPA) di ciascun destinatario di questa Direttiva non può superare i **4.500,00 €** a persona.

Nel computo dei 4.500,00 € sono **inclusi** i costi relativi ai seguenti interventi:

- elaborazione della Proposta di Politica Attiva (PPA)
- formazione
- accompagnamento al tirocinio
- visite di studio
- action research

Nel computo dei **4.500,00 €** sono **esclusi** i costi relativi a:

- servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo

²⁵ Tali ore devono essere utilizzate a favore del destinatario disabile entro la data di presentazione del rendiconto di spesa

²⁶ Si tratta, a titolo d'esempio, di costi sostenuti per l'acquisto di tecnologie assistive e per l'abbattimento di barriere architettoniche.

²⁷ Per le tipologie di svantaggio afferenti a questa direttiva si veda il paragrafo "Destinatari".

²⁸ Tali ore devono essere utilizzate a favore del destinatario svantaggiato entro la data di presentazione del rendiconto di spesa.

²⁹ Ai sensi dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- indennità di partecipazione
- borsa di tirocinio
- seminari
- assistenza/consulenza ai vertici aziendali
- costi riferibili all'uso del FESR o al ricorso agli Aiuti di Stato

16. Finanziabilità delle proposte progettuali

Le Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) sono riferite a territori provinciali.

Sarà approvabile n.1 progetto per provincia pertanto sul territorio regionale saranno approvabili al massimo n.7 progetti.

Ciascun progetto dovrà prevedere un **cofinanziamento privato** pari ad almeno il **10%** del valore del contributo pubblico richiesto.

Ai sensi della presente direttiva:

- ciascun progetto a valere sulle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso potrà essere finanziato per un importo massimo di **€ 960.000** (escluso il cofinanziamento);
- ciascun progetto a valere sulle provincie di Belluno e Rovigo potrà essere finanziato per un importo complessivo massimo di **€ 600.000** (escluso il cofinanziamento).

Aree territoriali di riferimento	n. Progetti approvabili	Taglio progettuale
Provincia di Verona	1	€ 960.000
Provincia di Vicenza	1	€ 960.000
Provincia di Padova	1	€ 960.000
Città metropolitana di Venezia	1	€ 960.000
Provincia di Treviso	1	€ 960.000
Provincia di Belluno	1	€ 600.000
Provincia di Rovigo	1	€ 600.000
Totale finanziabile		€ 6.000.000

Qualora in una o più province, in seguito all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei progetti.

17. Cofinanziamento privato

I progetti di AICT devono prevedere, pena inammissibilità, un contributo privato pari ad **almeno il 10% del valore del contributo pubblico** richiesto.

A titolo di esempio, un progetto il cui contributo pubblico richiesto è pari a 960.000,00 euro dovrà avere un contributo privato pari a almeno 96.000,00 euro; il valore complessivo del progetto sarà quindi pari a 1.056.000,00 euro.

Costo complessivo di progetto	1.056.000,00 €
Contributo pubblico richiesto	96.000,00 €

Cofinanziamento privato	96.000,00 €
-------------------------	-------------

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rappresentano forme di cofinanziamento per la copertura del 10%:

- spese sostenute da soggetti privati rinunciando a quote spettabili con Aiuti di stato;
- il pagamento sostenuto da soggetti privati, da Fondazioni o da Enti Locali con risorse proprie, di indennità di partecipazione e/o borse di tirocinio a favore dei destinatari aventi diritto;
- il pagamento sostenuto da soggetti privati, da Fondazioni o da Enti Locali con risorse proprie in favore dei destinatari per agevolare la partecipazione agli interventi previsti³⁰ nella Azione 1 “Misure di politica attiva del lavoro”, nella Azione 2 “Misure di supporto e assistenza alla persona” e nella Azione 3 “Interventi per l’avvio di imprese sociali e/o microimprese e/o nuovi rami d’impresa”; si fa riferimento al sostegno di spese di trasporto pubblico per raggiungere la sede di svolgimento delle attività formative e/o di tirocinio (tragitto casa-struttura/sede delle attività) e, in particolare, al sostegno di spese volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per coloro che si trovano ad avere particolari esigenze di assistenza a persone anziane, minori e/o disabili³¹ che potrebbero impedire o ostacolare la partecipazione alle attività concordate e stipulate nella Proposta di Politica Attiva.
- spese sostenute da soggetti privati nell’ambito dell’iniziativa progettuale a copertura, anche parziale, di spese per lo start-up di impresa;
- costi relativi ad attività svolte in orario di lavoro da personale dei Servizi di Inserimento Lavorativo delle Aziende del Servizio Sanitario Locale e da personale degli Enti Locali coinvolti nella gestione degli interventi a favore dei destinatari del progetto; potranno essere svolte ore di attività relative alla ricerca attiva, al coaching, al counseling, al supporto al neo assunto riconosciuti nella misura massima del 40% dei rispettivi monte ore previsti.

Il cofinanziamento privato dovrà essere dimostrato attraverso:

- **Documenti attestanti la spesa** quietanzata (fatture, buste paga, notule, ...) corredati da copia dei titoli di pagamento (o altra attestazione, quali ricevute di bonifici effettuati o estratti conto);
- **Quadro** riepilogativo delle spese sostenute tramite cofinanziamento privato con indicati: riferimento al soggetto cofinanziatore, forma del cofinanziamento, classificazione, descrizione, riferimento al destinatario della quota di cofinanziamento, riferimento al documento di spesa.

La proposta progettuale dovrà contenere la chiara esplicitazione dei costi per i quali è richiesto il finanziamento pubblico e la previsione dei costi coperti da altre fonti di finanziamento (risorse aziendali, fondazioni, stanziamenti da parte di Enti pubblici).

Si stabilisce che:

- tutto il cofinanziamento dichiarato alla presentazione del progetto sarà verificato in sede di rendicontazione;

³⁰ La documentazione necessaria a comprovare l’effettiva spesa cofinanziata in favore dei destinatari dovrà essere conservata dal titolare di progetto. La tipologia di documentazione volta a dimostrare la spesa sostenuta dal destinatario dovrà essere concordata dal titolare di progetto con il soggetto co-finanziatore e tenuta agli atti dal titolare di progetto ai fini del riconoscimento del rispetto della quota pari al 10% di cofinanziamento privato.

³¹ Si fa riferimento a destinatari dell’iniziativa che dimostrino di avere responsabilità di cura nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni e/o disabili/anziani bisognosi, parenti o affini entro il terzo grado, conviventi e/o non conviventi.

- qualora il cofinanziamento aggiuntivo derivi da stanziamenti pubblici non deve in alcun modo configurarsi come doppio finanziamento a copertura dei costi di attività, servizi e attrezzature già coperte da risorse FSE o FESR;
- a progetto avviato, qualora dovessero essere necessarie delle attività integrative a quelle già contenute nel progetto approvato, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavoro;
- le eventuali attività integrative non comporteranno in alcun caso una ulteriore assegnazione di risorse rispetto a quelle assegnate in sede di approvazione del progetto.

18. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

È necessario assicurare la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto e alle tipologie di destinatari di questa Direttiva. Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.

In ogni progetto deve essere individuato **almeno un direttore/coordinatore** di progetto che ha il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l'attività di microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Lavoro e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un'esperienza di **almeno 5 anni in analoghe attività** e la sostituzione della stessa in corso d'opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte nell'attività di **docenza/formazione** queste devono possedere una specifica esperienza professionale attinente alle materie d'insegnamento.

Tenuto conto delle finalità e delle attività che possono essere realizzate nell'attività di **Action Research** devono essere coinvolte **figure professionali senior** (almeno 5 anni di esperienza) che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica.

Per quanto attiene alla figura del **tutor** deve essere garantita la presenza di **almeno 1 tutor didattico/organizzativo** per ogni intervento formativo. Si ricorda che il tutor didattico ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione di nuove conoscenze e abilità e/o il rafforzamento di competenze. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'acquisizione degli apprendimenti, relazionandosi con il coordinatore del progetto. Si precisa che, in relazione alle attività formative, dovrà essere garantita la **presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di ogni singola edizione/intervento**, verificabile dalle firme di presenza sui registri.

Per quanto riguarda l'attività di tirocinio deve essere garantita la realizzazione di **almeno due visite aziendali al mese da parte del tutor** in ciascuna impresa presso cui sono inseriti i tirocinanti. A tali visite dovranno essere **presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale ed il tirocinante**; tali visite dovranno essere

verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

Infine, deve essere individuata almeno **1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione**. Tali attività devono essere dettagliate sin dalla fase di presentazione del progetto.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari.

Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di accompagnamento, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati.

In particolare:

- **destinatario**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **amministrativo**: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- **docente**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per il profilo del consulente di accompagnamento e, limitatamente al 40% del monte ore complessivo, per le funzioni di coordinamento e direzione;
- **consulente action research**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per il profilo del docente;
- **tutor**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e, limitatamente al 40% del monte ore complessivo, per il profilo di consulente di accompagnamento;
- **coordinatore/direttore**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza; quest'ultima fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo progetto.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nella realizzazione del progetto.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

	DESTINATARIO	AMMINISTRATIVO	DOCENTE	CONSULENTE Action Research	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
--	--------------	----------------	---------	-------------------------------	-------	----------------------------

DESTINATARIO		I	I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		I	I	C	C
DOCENTE	I	I		C	I	40%
CONSULENTE Action Research	I	I	C		I	I
TUTOR	I	C	I	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

19. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 “procedure per l’affidamento a terzi”.

20. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

I progetti devono essere presentati entro 80 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURV. La procedura per la presentazione dei progetti comprende i passaggi descritti di seguito.

PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI

Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>, entro le scadenze degli sportelli previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza

Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.

PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto

Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di “conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.

PASSAGGIO 5 – Firma digitale

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.

PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati

Caricare a sistema (upload):

- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in partenariato);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione dei moduli di adesione in partenariato;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’avviso . Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.

Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell’applicativo SIU.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 - 5807;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo lavoro@regione.veneto.it.

21. Premialità

Nella valutazione di merito sarà riconosciuta specifica premialità ai progetti che prevedono:

- la partecipazione di imprese socialmente responsabili ossia di imprese che, in base alla griglia di autovalutazione, superano la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a livello nazionale³²;
- il coinvolgimento tra i destinatari del progetto di oltre il 20% di persone in L. 68/99 e di oltre il 20% persone in articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i..

Si precisa che l'attribuzione dei punteggi premianti sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria, pertanto tali condizioni devono essere opportunamente descritte nella proposta progettuale e devono essere mantenute per tutta la durata dell'attuazione del progetto a pena di revoca del contributo

22. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc...);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori;
6. rispetto dei massimali e delle prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti nella presente direttiva;
7. numero e caratteristiche dei destinatari;
8. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
9. rispetto dei parametri di costo/finanziari;

³² La griglia di autovalutazione è pubblicata nel portale www.businessethics.it

10. conformità con il sistema di accreditamento per la formazione e conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

Parametro 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc); - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti p
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
	Ottimo	10 punti	
<i>Criterio premiante</i>			
Presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in base alla griglia di autovalutazione).			
Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
	Ottimo	10 punti	
<i>Criterio premiante</i>			
coinvolgimento tra i destinatari del progetto di oltre il 20% di persone in L. 68/99 e di oltre il 20% persone in articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i			
Parametro 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti

	devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.	Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
	- Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: - metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
	- Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: - progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO	Livello	
	- Rappresentatività della struttura proponente	Insufficiente	0 punti
	- Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali	Non del tutto sufficiente	2 punti
	- Qualità dei partner: - coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso;	Sufficiente	4 punti
	- presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive.	Discreto	6 punti
	- Quantità dei partner: - numero di partner coinvolti	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno concluso le attività previste nella PPA stipulato nell'ambito della DGR n. 316/2016. Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR n. 316/2016, l'indice sarà pari a 0 (zero).	0-50%	0 punti
		51 - 75%	1 punto
		76 - 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno preso parte a un progetto AICT nell'ambito della DGR n. 316/2016 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo e/o che hanno avviato una impresa. Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR n. 316/2016, l'indice sarà pari a 0 (zero).	0 - 5%	0 punti
		6 -25%	1 punti
		26 - 50%	2 punti
		51 - 100%	4 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce "*Grado di realizzazione attività pregressa*".

23. Tempi e esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro **entro 30 giorni**³³ successivi al previsto termine di presentazione delle proposte progettuali.

Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo

Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it³⁴, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Qualora in una o più province, in seguito all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei progetti.

24. Avvio e chiusura dei progetti

I progetti finanziati devono essere avviati **entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria**. I termini per la **conclusione delle attività progettuali** sono definiti in **16 mesi**. Qualora la data prevista per l'avvio delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di avvio sarà posticipato al primo giorno lavorativo.

25. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Il monitoraggio è previsto in itinere e a conclusione delle attività progettuali.

1. *Monitoraggio in itinere*: avrà luogo in momenti e occasioni diverse:

- in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Direzione Lavoro che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale quali-quantitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Direzione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi;
- in occasione di specifici incontri ai quali dovrà partecipare almeno un rappresentante di ciascun progetto che presenterà la attività realizzata, i punti forza e le eventuali criticità rilevate, le prospettive a breve e

³³ I termini degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.

³⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>

medio termine e le aspettative rispetto alle attività finanziate. Potrà essere proposta anche la partecipazione a workshop tematici da tenersi nell'ambito di iniziative a regia regionale appositamente organizzate. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Direzione Lavoro.

2. *Monitoraggio finale*: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore del progetto, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell'intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione *on-line* dello stesso entro il termine del percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavoro. Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti) potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva.

Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di realizzazione e di efficacia determinati come segue:

Indice di Realizzazione =
$$\frac{\text{numero di destinatari che hanno concluso le attività previste nella PPA}^{35}}{\text{numero di destinatari che hanno stipulato una PPA in un progetto AICT}}$$

Indice di Efficacia =
$$\frac{\text{numero di destinatari che hanno ottenuto un inserimento lavorativo}^{36}}{\text{numero di destinatari che hanno partecipato a un progetto AICT}^{37}}$$

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere consultabili dai potenziali utenti.

Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del Dirigente.

26. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it³⁸, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di

³⁵ Con l'espressione "numero di destinatari che hanno concluso le attività previste nella PPA" si fa riferimento ai destinatari che hanno partecipato ad almeno il 70% delle ore di attività previste nella PPA.

³⁶ Con l'espressione "inserimento lavorativo" si intende un contratto di qualsiasi tipologia della durata di almeno 6 mesi nel rispetto della normativa vigente. Sono incluse le persone che risultano occupate in seguito ad avvio di nuova impresa

³⁷ Con l'espressione "numero di destinatari che hanno concluso le attività previste nella PPA" si fa riferimento ai destinatari che hanno partecipato ad almeno il 70% delle ore di attività previste nella PPA.

³⁸ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>

eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

27. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo "Tempi di presentazione, degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti"; il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 16 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto³⁹.

28. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

29. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Direzione Lavoro.

30. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

³⁹ Fermo restando che la durata di ciascuna PPA avrà una durata massima di 8 mesi dall'avvio delle attività stabilite nella PPA

Appendice

Allegato 1

Distribuzione della popolazione residente nelle province del Veneto con l'indicazione dell'estensione territoriale e del numero dei comuni. Dati aggiornati al 01/01/2015 (ISTAT).

	Provincia/Città Metropolitana	Popolazione <i>residenti</i>	Superficie <i>km²</i>	Densità <i>abitanti/km²</i>	Numero Comuni
	BL Belluno	207.894	3.672,26	57	64
	PD Padova	938.296	2.144,15	438	104
	RO Rovigo	242.533	1.819,35	133	50
	TV Treviso	887.293	2.479,83	358	95
	VE <i>Città Metropolitana di VENEZIA</i>	858.198	2.472,91	347	44
	VR Verona	923.664	3.096,39	298	98
	VI Vicenza	869.718	2.722,53	319	121
	Totale	4.927.596	18.407,42	268	576